



comune di trieste



INAIL

DIREZIONE REGIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Azienda per l'Assistenza
Sanitaria
n.1 triestina

Guida per la prevenzione e sicurezza nella PICCOLA PESCA



LA PESCA IN MARE - attività produttiva e tutele

- La pesca è un settore produttivo di rilievo a livello europeo ed è tra quelli disciplinati dalla politica sociale ed economica della CEE in materia di sicurezza , libera circolazione di uomini e merci, limitare i pericoli derivanti dall'inquinamento, sostenibilità dei prodotti ittici in termini di gestione delle aree di pesca e azioni atte a compensare eventuali minori risorse.

LA PESCA IN MARE - attività produttiva e tutele

A livello nazionale le politiche del settore si sono sviluppate:

- nell'accompagnare l'obbligo comunitario nel migliorare la gestione delle risorse ittiche (fermo pesca, limitazioni all'utilizzo di determinati strumenti e attrezzature, conservazione ambiente marino) e sostegno alle imprese;
- avvio del processo di modernizzazione dell'intero settore della pesca e acquacoltura.

La nave da pesca: luogo di lavoro

- **Il mestiere di pescatore è un lavoro “atipico”,** del tutto particolare, essendo composto dalla somma di più professionalità.
- **Un pescatore deve prima di tutto essere marinaio** e poi esperto nella tecnica di pesca, conoscere gli attrezzi, il loro impiego, la loro efficacia nonché l'ambiente in cui opera.
- **Il binomio “pesca – sicurezza”** ha un significato importante, sia per il valore dell'oggetto da tutelare che per l'onere a carico dell'armatore di garantire un equilibrio nave / uomo / produzione sostenibile.



La nave da pesca: luogo di lavoro

L'obbligo di tutelare gli uomini dell'equipaggio attraverso l'effettiva applicazione di norme e procedure di gestione della sicurezza richiede di tener conto della **particolarità del servizio di pesca**, sia in termini di segmento produttivo che di risorse umane impegnate.

In tale modo è possibile individuare le **azioni tecniche, organizzative e gestionali** necessarie per il mantenimento di un livello minimo di sicurezza e/o per un suo miglioramento.



L'assicurazione obbligatoria

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita da Inail, a norma della legge 250/58, è **obbligatoria** anche:

- per i pescatori marittimi ex art. 115 del R.D. 327/42, che esercitano professionalmente la piccola pesca marittima, svolta con l'utilizzo di imbarcazioni di stazza lorda inferiore a 10 tonnellate
- e/o praticano per mestiere la pesca nelle acque interne, in possesso di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 3 del RDL 183/38, purché non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionario di specchi d'acqua, aziende vallive di piscicoltura, ecc...



L'assicurazione obbligatoria

Non rientrano tra gli assicurati della «piccola pesca»:

- i concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di piscicoltura, ecc...
- gli addetti alla «grande» pesca marittima, assieme alla generalità degli addetti alla navigazione marittima già assicurati all'Istituto di Previdenza del Settore Marittimo (IPSEMA) ente soppresso nel 2010, ed ora gestiti dal Settore Navigazione dell'Inail.



L'obbligo assicurativo

L'obbligo assicurativo presso l'Inail riguarda:

- i lavoratori autonomi
- i lavoratori riuniti in cooperative di lavoro o compagnie, a condizione che svolgano attività di piccola pesca marittima e delle acque interne, o di mitilicoltura, in via esclusiva, o almeno in modo prevalente.

L'assicurazione di questi soggetti, proprio perché presenta notevoli differenze rispetto alle altre assicurazioni gestite dall'Istituto, viene attuata mediante apposite **tabelle di premi speciali unitari** fissati per decreto ministeriale.



Calcolo del premio

Il premio è a carico dei lavoratori autonomi, ovvero delle cooperative per conto delle quali i pescatori svolgono la loro attività.

I pescatori autonomi, anche se giuridicamente e fiscalmente sono imprenditori, non hanno come parametro di riferimento per il calcolo della contribuzione il reddito d'impresa prodotto, ma la retribuzione convenzionale del lavoro dipendente.



Calcolo del premio

Ai familiari che coadiuvano il titolare pescatore autonomo nello svolgimento dell'attività si applica il regime ordinario.

Il premio viene cioè calcolato in base al tasso di tariffa dell'attività svolta, eventualmente oscillato, e alla retribuzione effettiva, se esiste, ovvero a quella convenzionale o di ragguglio di legge.



Riduzione del premio

In materia contributiva:

la legge di stabilità per il 2014, n. 147/2013, all'art. 1, comma 128 ha disposto la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione.



Nuovi servizi telematici

Nel sito **www.inail.it** “servizi online” sono stati rilasciati i servizi di iscrizione e variazione per le polizze speciali pescatori e per gli adempimenti relativi alle comunicazioni annuali e mensili, con cui gli utenti registrati devono effettuare:

- la denuncia di iscrizione per l’istituzione di una posizione assicurativa territoriale - da presentare a inizio lavori;
- la denuncia di variazione per l’istituzione di una polizza pescatori su una PAT con polizza dipendenti già presente nel codice ditta;
- la comunicazione annuale dei soci, da effettuarsi entro il 10 di gennaio, attraverso il servizio “invio elenco annuale soci pescatori”.



Nuovi servizi telematici

Il soggetto assicurante o un suo intermediario deve:

- presentare all'Inail la denuncia di iscrizione telematica con il servizio "Iscrizione ditta"
- compilare il "Quadro B – Premi Denuncia di iscrizione – Sede lavori"
- selezionare nel "Menù quadri" il nuovo link "Polizza pescatori"
- compilare la denuncia



Errore umano – incidenti e “quasi infortuni”

Molti eventi infortunistici, anche gravi e di grandi proporzioni, sono stati attribuiti ad errori umani.

Per questa ragione è necessario:

- perfezionare i procedimenti tecnici dei cicli produttivi, i sistemi di controllo, di sicurezza e di prevenzione
- migliorare la formazione e l'informazione degli operatori.



Errore umano – incidenti e “quasi infortuni”

Spesso gli infortuni e gli eventi dannosi nei luoghi di lavoro sono prevedibili e prevenibili, a meno che non siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore, evenienze piuttosto rare.

La causa degli infortuni è quasi sempre la carente organizzazione della sicurezza o l'errata predisposizione del sistema di prevenzione dei rischi lavorativi.

La conoscenza dell'errore umano dovrebbe far parte del quadro su cui viene impostata la prevenzione: l'errore non è casuale, ma segue determinate regole e può essere previsto.

Si studiano le cause e la natura degli errori umani allo scopo di realizzare metodi e procedure per evitarli o ridurne gli effetti.



Errore umano – incidenti e “quasi infortuni”

Pertanto è necessario intervenire su tutte le cause dalle quali può scaturire un errore, da quelle più ovvie a quelle più remote, appartenenti alla routine delle azioni quotidiane.

Nel corso della giornata l'uomo commette continuamente degli errori più o meno gravi, dai quali possono scaturire infortuni.

Molto spesso l'errore si presenta strettamente legato all'esperienza pregressa, all'automatismo di certe azioni.

La comprensione dei diversi tipi di errore è fondamentale per lo sviluppo della prevenzione degli errori, per trovare le strategie, i metodi e le procedure più efficaci.




Errore umano – incidenti e “quasi infortuni”

Alcune tipologie di errore umano, possono essere così schematizzate:

- errore da distrazione, da disattenzione, da dimenticanza
- errore da inesperienza, da addestramento limitato o incompleto
- errore da interruzione di sequenze, da mancanza di tempo
- errore di pianificazione, per insufficiente conoscenza sull'applicazione di regole.



Scala gravità degli infortuni



Mancato infortunio, mancato incidente o quasi infortunio

Si definisce “**near miss**”, o quasi infortunio, qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o un danno alla salute (malattia) o morte ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto: un evento quindi che ha in sè la potenzialità di produrre una lesione.

Il verificarsi di un evento dannoso significativo è spesso associato all'insieme di numerose anomalie che produrrebbero singolarmente danni lievi o nulli.



Mancato infortunio, mancato incidente o quasi infortunio

I quasi infortuni (proporzionalmente molto più numerosi) vanno considerati **indicatori di rischio**.

Proprio in virtù della natura stessa del quasi infortunio, non è possibile stabilire a priori se un evento possa rientrare in tale categoria.

Ne fanno parte anche quegli infortuni che restano fuori dall'obbligo legislativo di registrazione, cioè quegli eventi infortunistici lievi che non portano a giorni di assenza dal lavoro, oltre quello in cui si è verificato l'evento.



Mancato infortunio, mancato incidente o quasi infortunio

Ogni singolo evento deve essere in realtà valutato prima di essere inserito tra i quasi infortuni e questa valutazione a volte può essere davvero difficile e soggettiva.

Nella classificazione degli eventi risultano rilevanti:

- messa in atto di comportamenti pericolosi
- mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro
- carenze strutturali, organizzative e tecniche



Mancato infortunio, mancato incidente o quasi infortunio

Nell'analisi dei “quasi infortuni”, è indispensabile tenere sotto controllo e prevenire quelle “deviazioni”, rispetto a situazioni sicure, che potrebbero provocare un infortunio.



Le prestazioni: assistenza per infortunio

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

L'assicurato deve dare subito notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche lieve, al proprio datore di lavoro.

Se non lo fa, e il datore di lavoro non ne è venuto in altro modo a conoscenza, il lavoratore perde il diritto all'indennizzo per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro abbia avuto notizia dell'infortunio (art. 52 Testo Unico 1124/1965).



Le prestazioni: assistenza per infortunio

Il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia\comunicazione di infortunio - esclusivamente in via telematica - entro due giorni dalla ricezione del certificato medico (articolo 53 T.U.).

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio .



L'infortunio in itinere

L'Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni in itinere avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro ovvero, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, da un luogo di lavoro ad un altro, o ancora durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, qualora non esista una mensa aziendale.

Le modalità di spostamento sono ricomprese nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, bicicletta ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.



Il consumo di alcool, droga e di psicofarmaci

Rimangono comunque esclusi dall'indennizzo gli infortuni in itinere direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.



La malattia professionale

Le malattie professionali si distinguono dagli infortuni in quanto:

- la causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita nel tempo e non causa violenta e concentrata);
- la causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente; il T.U., infatti, parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.

Per le malattie professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.



La malattia professionale

Le malattie professionali sono tabellate se:

- indicate nelle due tabelle allegate al D.M. 09/04/2008 (una per l'industria e una per l'agricoltura);
- provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
- denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse ("periodo massimo di indennizzabilità" articoli 134 e 254 T.U.)

Nell'ambito del cosiddetto "sistema tabellare", il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.

Va provata l'attribuzione alla lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione), l'esistenza della malattia tabellata e va effettuata la denuncia entro il termine massimo di indennizzabilità.



La malattia professionale

Se il lavoratore svolge attività lavorativa, deve:

- denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla manifestazione di essa, altrimenti perde il diritto all'indennizzo per il tempo antecedente la denuncia
- allegare il certificato medico.

Il certificato medico consente all'Inail di avviare il procedimento che permetterà di accedere alle prestazioni economiche, sanitarie e riabilitative previste in caso di riconoscimento malattia professionale



La malattia professionale

Il datore di lavoro ha l'obbligo di inviare la denuncia all'Inail entro i 5 giorni successivi, decorrenti dalla data di ricezione del certificato medico.

La violazione di questo obbligo è soggetta a sanzioni amministrative. In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore stesso può presentare la denuncia di malattia professionale all'Inail.

Se il lavoratore NON svolge più attività lavorativa, egli stesso può comunicare la malattia professionale all'Inail.



Le prestazioni economiche

Le prestazioni economiche, previste in caso di infortunio sul lavoro e/o di malattia professionale, stabilite dalla legge, sono:


- indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
- indennizzo per la menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) e per le sue conseguenze patrimoniali
- rendita per inabilità permanente
- quote integrative della rendita
- assegno per assistenza personale continuativa
- speciale assegno continuativo mensile
- assegno di incollocabilità
- Fondo per le vittime dell'amianto



Le prestazioni economiche

- rendita ai superstiti
- assegno funerario
- Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro





**Grazie a tutti per
l'attenzione**